



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 121 del 08/08/2001

COMUNE DI VIESTE (Foggia)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 53 del 17.3.92.

COMUNE DI VIESTE

Provincia di Foggia

STATUTO COMUNALE

Approvato con Delibera del C.C. n. 36 del 3.4.2001, modificato con successiva Delibera di C.C. n. 49 dell'8.6.2001, vistato dal Co.Re.Co. in data 22.6.2001.

TITOLO I

PRINCIPI

Art. 1

Lo Statuto

1. Il presente Statuto è l'atto che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa e organizzativa del Comune di Vieste.
2. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio Comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella Comunità, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinato e legale progresso della Città.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a convocare, almeno una volta nel triennio, il Consiglio, allargato alla rappresentanza della società civile, per la verifica della coerenza dello Statuto alle leggi sopravvenute e ai processi evolutivi della Comunità internazionale, nazionale e locale.
4. Il Comune assicura la conoscenza dello Statuto a tutti i cittadini mediante la integrale pubblicazione all'Albo e sul Bollettino d'informazione "Viestecittà" che, a tal fine, verrà consegnato alle scuole, agli uffici pubblici, a ciascuna famiglia, e a quanti ne faranno, in ogni momento, richiesta.

Art. 2

Ruolo e funzioni del Comune

Il Comune di Vieste:

1. Esercita i propri poteri perseguendo le finalità dello Statuto espresse secondo i principi

dell'ordinamento giuridico.

2. Coordina le attività dei propri organi nelle forme più idonee a recepire e soddisfare i bisogni e gli interessi dei cittadini.
3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità e opportunità ai cittadini, agli immigrati e agli ospiti, senza distinzione di sesso, censo, fede politica o religiosa, ispirando la sua azione ai principi di equità e solidarietà.
4. Sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione e degli altri Enti che concorrono al progresso civile.
5. Partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di economicità.
6. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con il Parco Nazionale del Gargano e con gli altri Enti Locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storico culturali e da vocazioni omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto e il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
7. Promuove una cultura di pace, di cooperazione internazionale e di integrazione razziale, favorendo gemellaggi, protocolli di amicizia e di intesa con i Comuni uniti dalla Storia civile o proiettati verso comuni intenti di progresso.
8. Garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, del patrimonio artistico e archeologico, del patrimonio agroforestale, della salute e delle condizioni di qualità della vita della Comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali, turistico commerciali, verde pubblico.
9. Riconosce, quale imprescindibile e fondamentale patrimonio civile, la storia e le tradizioni del popolo vietano, promuovendone gli interventi necessari per la diffusione e la conoscenza in ogni forma presso la Comunità odierna e le generazioni future. Onora, nelle forme ufficiali, la ritualità religiosa con le relative espressioni di venerazione popolare verso i suoi Santi Patroni, rispettando in pieno l'autonomia del Clero e dei Comitati cittadini.
10. Provvede alla organizzazione della protezione civile, allestendo servizi di previsione, di prevenzione e di primo intervento a soccorso della popolazione in caso di calamità.
11. Non consente all'interno del territorio l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici e scorie radioattive.

Art. 3

Obiettivi prioritari

1. Il Comune di Vieste individua, nell'attuale momento storico, la scuola, la formazione, la cultura e la tutela dell'ambiente quali obiettivi di assoluta priorità per il progresso della Città.
2. Il Comune individua peraltro nelle attività turistiche, marinare, agricole, commerciali e artigianali i settori di maggiore sviluppo socioeconomico della Città.
3. A tal fine ogni iniziativa pubblica o privata, idonea al conseguimento delle predette finalità, deve essere intesa come intervento di pubblico interesse con gli effetti e i benefici previsti dalle leggi vigenti.

Art. 4

Caratteristiche costitutive

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri. Il Comune può estendere i

suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione e all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

2. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati dal Regolamento. Sugli atti del Comune dovrà essere riportato, oltre allo stemma, il simbolo: "I 100 Comuni d'Italia" essendo stato incluso questo Comune tra "I cento Comuni della piccola grande Italia" in occasione della celebrazione nazionale del quarantesimo anniversario della fondazione della Repubblica.

3. La sede del Comune è posta in C.so Lorenzo Fazzini, n. 29 e può essere diversamente ubicata soltanto con atto del Consiglio Comunale.

TITOLO II INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 5

Diritto all'informazione

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa.

2. I documenti amministrativi del Comune, delle istituzioni e delle aziende comunali sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per legge o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento.

3. Apposito regolamento assicura l'accesso dei cittadini ai documenti amministrativi ed indica le categorie di atti di cui può essere temporaneamente vietata l'esibizione a tutela della riservatezza dei singoli o delle formazioni sociali.

4. Allo scopo di dare piena attuazione ai principi contenuti nella Legge 7 agosto 1990 n. 241 è istituito un ufficio per le relazioni con il pubblico.

A tale ufficio sono attribuite le seguenti competenze:

- a) servizi all'utenza dei diritti di partecipazione di cui al capo III della Legge n. 241 del 1990;
- b) informazioni all'utenza relativa agli atti ed allo stato dei procedimenti;
- c) promozione di iniziative di comunicazione di pubblica utilità per assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture.

Viene istituito il Bollettino Ufficiale di Informazione Amministrativa mensile del Comune "Viestecittà", nel quale devono essere riportati tutti i provvedimenti soggetti a pubblicità. Esso è distribuito gratuitamente.

Art. 6

Diritti degli stranieri

1. Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi e organismi.

2. Il Comune si ispira ai principi della L. 8/3/94 n.203 e del D.Lgs. n. 286/98 ed in particolare:

- a) favorisce l'inserimento nella comunità civile dei cittadini dell'U.E. e degli stranieri regolarmente soggiornanti nel rispetto della loro identità culturale e religiosa;
- b) prende ogni utile iniziativa per prevenire la discriminazione razziale;
- c) assicura il diritto alla libertà di riunirsi pacificamente e alla libertà di associazione;

- d) adotta tutte le misure idonee ad assicurare che i cittadini dell'U.E. e gli stranieri regolarmente soggiornanti, possono accedere alle informazioni riguardanti i loro diritti ed i loro obblighi nell'ambito della vita pubblica locale;
- e) agevola la costituzione di una consulta in cui sia assicurata un'adeguata rappresentanza dei cittadini dell'U.E. e degli stranieri regolarmente soggiornanti nel Comune.

Art. 7

Albo Pretorio

1. Nella sede comunale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, provvedimenti, avvisi soggetti per legge o per Statuto a tale adempimento. Il messo comunale cura la tenuta dell'Albo e l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione.
2. Tutti gli atti soggetti a pubblicazione, in assenza di speciali disposizioni di legge o di regolamento, devono essere pubblicati all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
3. Il Comune istituisce altri albi nei siti più centrali della Città.

Art. 8

Conferenze Cittadine

1. Entro 30 giorni dalla verifica annuale del Consiglio sulla attuazione del programma, il Sindaco convoca, in luogo pubblico idoneo e in date distinte, le seguenti Conferenze cittadine:
 - a) sullo stato della economia e dell'ambiente;
 - b) sullo stato dell'ordine pubblico;
 - c) sullo stato della solidarietà e dei servizi al cittadino;
 - d) sulla situazione dei giovani e della scuola.

Art. 9

Iniziativa Popolare

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare agli organi comunali istanze, petizioni e proposte vertenti su aspetti che riguardano l'azione amministrativa del Comune, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi. Le proposte organicamente formulate vengono sottoposte entro 30 giorni all'esame di proponibilità sotto il profilo giuridico, da parte della 1^a Commissione Consiliare. Gli organi comunali competenti adottano i provvedimenti definitivi entro i successivi sessanta giorni. Il Sindaco, a conclusione dell'iter procedurale, darà comunicazione al soggetto o ai soggetti interessati del relativo esito, entro quindici giorni, motivando adeguatamente l'eventuale diniego.
2. Ciascun elettore può far valere le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

Art. 10

Referendum

1. Sono consentiti i referendum consultivi, propositivi e abrogativi su questioni e provvedimenti di interesse generale e di esclusiva competenza locale, salvo i limiti di cui all'articolo successivo.

2. Il referendum deve essere richiesto da almeno 1000 elettori residenti.
3. Apposito regolamento disciplina le modalità di presentazione e di esecuzione.
4. La richiesta di referendum, indirizzata al Sindaco, è sottoposta entro 30 giorni all'esame della Commissione consiliare permanente, copresieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, la quale esprime la ammissibilità dello stesso in relazione ai limiti previsti dallo Statuto e dalle norme di legge. Il Consiglio Comunale si esprime definitivamente sulla materia oggetto del referendum entro i successivi sessanta giorni.
5. Il referendum è valido se alla consultazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto. Il Consiglio Comunale prende atto della volontà popolare espressa dalla maggioranza dei voti validi entro sessanta giorni dalla consultazione.

Art. 11

Limiti al referendum

1. La richiesta di referendum può riguardare qualsiasi argomento di interesse generale della comunità locale, in merito al quale il Consiglio o la Giunta comunale hanno competenza deliberativa, tranne che in materia di:
 - a) tributi e tariffe, bilancio e contabilità, assunzione di mutui o emissione di prestiti obbligazionari;
 - b) elezione, nomina, designazione, decadenza, revoca dei consiglieri e degli amministratori o di designati di Enti o aziende e istituzioni;
 - c) personale del Comune, di sue aziende speciali o istituzioni;
 - d) Statuto o regolamenti;
 - e) atti amministrativi esecutivi di norme legislative o regolamentari;
 - f) tutela delle minoranze etniche, religiose e degli immigrati extracomunitari;
 - g) oggetti sui quali il Consiglio Comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio Comunale e da cui sono derivati rapporti con i terzi.
2. La proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di cinque anni.
3. Una tornata referendaria non può essere indetta prima che siano decorsi almeno diciotto mesi dall'attuazione di un'altra precedente tornata, né può svolgersi sei mesi prima di elezioni politiche o per il rinnovo del Consiglio Provinciale e Comunale. È consentito l'accorpamento di più quesiti referendari sino ad un massimo di tre.

Art. 12

Organismi di partecipazione e consultazione

1. Il Comune istituisce l'Albo delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato, assicurando loro, nella materia di rispettiva competenza, l'esercizio di funzioni consultive e di iniziativa in ordine alla predisposizione di programmi e piani.
2. Le associazioni di protezione ambientale, iscritte all'Albo comunale di cui all'art. 13 della Legge n. 349/86, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del Giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore del comune e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.
3. Sono costituite due Consulte di cittadini elettori e residenti, composte da rappresentanti di associazioni, comitati ed Enti, con compiti di proposizione e consultazione, così definite:
 - a) consulta per la qualità della vita;
 - b) consulta per l'economia.

Le consulte sono regolate da apposito regolamento.

Art. 13

Difensore civico

1. Il Comune può istituire, anche avvalendosi di forme associate, l'ufficio del Difensore Civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione del Comune, delle istituzioni, delle aziende speciali ed enti controllati dal Comune, segnalando, anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini. In particolare il difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione del decreto Lgs. n. 267 dell'8 agosto 2000, della legge 241/1990, dello Statuto e dei regolamenti del Comune, nonché dei regolamenti delle aziende speciali e degli enti controllati dal Comune.

2. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, computando il Sindaco. Qualora nella prima votazione non si sia raggiunto il quorum di cui sopra, nella stessa seduta si procede ad ulteriore votazione nella quale è ugualmente richiesta la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora in tale votazione non si raggiunge la maggioranza prescritta, il Presidente del Consiglio convoca una nuova seduta del Consiglio comunale per l'elezione del difensore civico con le modalità sopra descritte. Se anche in quest'ultima seduta non si raggiunga, alla prima votazione, la maggioranza prescritta, sarà eletto in una seconda votazione difensore civico chi abbia riportato i voti di almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

3. Il Difensore Civico, che deve essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Vieste, è scelto tra i cittadini che abbiano una adeguata competenza giuridico amministrativa e diano garanzia di indipendenza ed imparzialità oltre che di specifiche esperienze professionali attinenti all'incarico di almeno due anni.

4. Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore Civico:

- a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) coloro che nell'ultimo quinquennio siano o siano stati membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali e comunali, funzionari delle Unità Sanitarie locali;
- c) coloro che sono o siano stati nell'ultimo quinquennio amministratori di aziende, istituzioni, società ed enti nei quali partecipa il Comune, i titolari di contratti d'opera o di prestazione professionale con il Comune o aziende, istituzioni, società ed enti cui partecipa il Comune;
- d) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nell'ultimo quinquennio incarichi direttivi o esecutivi nei partiti ad ogni livello;
- e) coloro che abbiano subito condanne penali e/o abbiano procedimenti penali in corso per reati dolosi;
- f) coloro che pur se non eletti hanno partecipato alle ultime tornate per la elezione a Sindaco, consigliere comunale, Presidente o consigliere provinciale e regionale.

5. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.

6. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, che non sia fatta cessare entro venti giorni dal suo verificarsi e l'ineleggibilità operano di diritto e comportano la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal Consiglio Comunale.

7. Il Difensore Civico cessa dalla carica:

- a) alla scadenza del mandato quinquennale;
- b) per dimissioni, morte o impedimento grave;
- c) quando il Consiglio Comunale, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri, ne deliberi la revoca per gravi violazioni della legge, dello statuto o dei regolamenti comunali.

8. Il Difensore Civico agisce su proposta scritta e firmata da cittadini singoli o associati. Quando il

Difensore Civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento:

- a) trasmette al dirigente del servizio, eventualmente previo colloquio informativo con lo stesso, una comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalità per sanare la violazione incontrata;
- b) sollecita il Consiglio Comunale, la Giunta o il Sindaco e il nucleo di valutazione che hanno obbligo di provvedere ad assumere i provvedimenti di propria competenza, informandone in ogni caso il Consiglio Comunale;
- c) esercita il controllo eventuale sulle deliberazioni della giunta e del consiglio ai sensi dell'art. 127 del T.U.E.L. n. 267/2000;
- d) riferisce annualmente al Consiglio Comunale sui risultati della propria attività, formulando anche suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.

9. La materia dei tributi e del pubblico impiego non costituisce oggetto di intervento del Difensore Civico.

10. Il Difensore Civico esercita il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie di atti necessari. Non può essergli opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione di legge o di regolamento.

11. Il Difensore Civico si avvale della collaborazione di personale proveniente dai ruoli del Comune, il cui numero e le cui qualifiche sono stabilite dalla Giunta Comunale in applicazione dei criteri generali di indirizzo formulati dal Consiglio Comunale, sentito il titolare dell'incarico.

12. Al Difensore Civico spetta la indennità pari a quella massima prevista nel Comune per gli assessori lavoratori non collocati in aspettativa.

Art. 14

Tutela dell'ospite

1. L'amministrazione e i responsabili di servizio assicurano la tutela degli ospiti, rimuovendo ove possibile le condizioni ostative per l'esercizio dei loro diritti. I reclami o le denunce presentate dagli ospiti che riguardano aspetti di competenza di altri organi devono essere inviate agli stessi, per i relativi adempimenti.

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 15

Organi del Comune

1. Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta, e il Sindaco.
2. Sono organi statutari: il Presidente del Consiglio Comunale, la Conferenza dei Capigruppo, le Commissioni consiliari.
3. Sono organi di partecipazione: le Consulte dei cittadini.

Art. 16

Condizione giuridica degli Amministratori

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Rappresentano l'intera comunità nell'esercizio delle funzioni. Improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità

e buona amministrazione.

2. I componenti degli organi del Comune devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

3. L'obbligo di astensione non si applica ai piani normativi di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o di affini fino al quarto grado. I componenti della Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

4. Il comportamento degli Amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni, competenze e responsabilità, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona Amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli Amministratori e quelle proprie dei Dirigenti.

5. La legge disciplina lo Status degli amministratori e dei consiglieri comunali.

Art. 17

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

2. Il Consiglio esplica la propria attività attraverso:

a) atti di indirizzo;

b) gli atti di cui all'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali oltre ad altri eventuali atti previsti dalle disposizioni vigenti;

c) atti di riconoscimento della cittadinanza onoraria;

d) atti di controllo da individuarsi nell'apposito regolamento sul funzionamento del Consiglio.

3. La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita ad un consigliere comunale eletto, tra i consiglieri, nella prima adunanza dopo la convalida degli eletti. Fino alla elezione del Presidente del consiglio, il Sindaco eletto convoca e presiede la prima seduta.

Art. 18

Elezione, composizione

e durata del Consiglio Comunale

1. Sono determinate dalla legge la composizione, l'elezione, la durata del Consiglio Comunale nonché le cause di ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri Comunali, la surrogazione e la supplenza.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione o supplenza, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Il Regolamento per il funzionamento del consiglio disciplina la convocazione delle sedute e lo svolgimento.

4. I Consiglieri Comunali che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'Organo consiliare. A tal proposito il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, a comunicargli l'avvio del relativo procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a gg. 20 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera in merito.

Art. 19

Dimissioni dalla carica di Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale. Devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 20

Trasparenza delle spese elettorali

1. Unitamente alla lista e alle relative candidature per l'elezione dei consiglieri comunali deve essere depositata, presso l'Ufficio del Segretario Generale, una dichiarazione sottoscritta, con firma autenticata, con cui ciascun candidato dichiara le spese che prevede di sostenere direttamente o indirettamente per la propria campagna elettorale.

2. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, e comunque all'atto della nomina a consigliere comunale, ogni candidato deve presentare presso l'Ufficio del Segretario Generale il rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 i dati previsionali e consuntivi delle predette spese elettorali sono resi pubblici mediante avviso del Sindaco da affiggere all'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi.

Art. 21

Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio è eletto nella prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, con la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio a scrutinio segreto.

2. L'elezione del Vice Presidente, che sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento, ha luogo subito dopo, con votazione separata e con le stesse modalità.

3. Con la stessa maggioranza assoluta dei membri, il Consiglio può revocare il Presidente, solo ed esclusivamente per inadempienze connesse con i compiti attribuiti alla carica.

4. Il Presidente del Consiglio presiede e convoca il Consiglio Comunale. Ulteriori funzioni del Presidente possono essere fissate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, oltre quelle previste dalle leggi e dallo Statuto.

5. In caso di assenza, impedimento, decadenza o comunque cessazione del Presidente, e del vice Presidente il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano che non riveste carica di assessore.

6. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca e presiede la Conferenza del Capigruppo e coordina le attività delle commissioni consiliari permanenti.

7. Il Presidente del Consiglio assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

Art. 22

Regolamenti Comunali

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Consiglio adotta e modifica, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, i regolamenti di propria competenza.

Art. 23

Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale

1. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale prevede le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

2. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina in particolare:

- a) la convocazione del Consiglio Comunale e la disciplina delle adunanze.
- b) il funzionamento delle Commissioni consiliari, permanenti e speciali e della Conferenza dei Capi Gruppo;
- c) la pubblicità dell'attività consiliare e delle commissioni;
- d) i procedimenti relativi alle nomine e alle designazioni di competenza consiliare;
- e) l'esercizio delle funzioni consiliari di indirizzo e di controllo;
- f) l'esercizio delle funzioni di indirizzo nei confronti delle istituzioni ed aziende speciali;
- g) i procedimenti relativi ai rapporti tra il Consiglio e le istituzioni esterne al Comune;
- h) la convocazione del Consiglio Comunale e la disciplina delle adunanze.

Art. 24

Il Consigliere Anziano

1. Le funzioni che la legge ed il regolamento assegnano al Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere eletto con la maggiore cifra individuale di voti, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 dell'art. 73 del T.U. 267/2000.

Art. 25

I Gruppi Consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al Sindaco e al presidente del Consiglio unitamente all'indicazione del nome del Capo Gruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capi gruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

3. Nel regolamento del Consiglio sono definiti i mezzi per i gruppi consiliari.

Art. 26

Conferenza dei Capi Gruppo

1. Sulla base delle comunicazioni pervenute, il Presidente del Consiglio comunale insedia la conferenza dei Capi gruppo, quale commissione Consiliare permanente.
2. La conferenza dei Capi gruppo presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, programma i lavori del consiglio e il calendario delle attività.
3. Il Sindaco ha facoltà di partecipare alle riunioni.

Art. 27

Commissioni consiliari

1. Le proposte di provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale devono essere sottoposte al preventivo esame delle Commissioni consiliari permanenti, salvo i casi di urgenza e quelli previsti dal regolamento. Sono costituite due Commissioni consiliari permanenti:

1° Statuto - Regolamento - Organizzazione degli Uffici e dei servizi - Bilancio - Finanza - Patrimonio - Contenzioso - Affari generali e istituzionali - Qualità della vita - Diritti Civili e sociali - Pubblica Istruzione e Cultura - Turismo - Accoglienza - Attività economiche e produttive.

2° Ambiente e Territorio.

2. Il Consiglio può istituire altre Commissioni consiliari su oggetti o inchieste determinate e con precise scadenze temporali. Le commissioni con funzioni di garanzia o di controllo sono presiedute da un componente della minoranza.

3. Il funzionamento delle Commissioni è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 28

La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale, nominata dal Sindaco che la presiede, è l'organo di governo del Comune con competenza generale e residuale. Esercita tutte le funzioni che non rientrano tra le competenze riservate dalla Legge e dallo Statuto al Consiglio Comunale, al Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Riferisce al Consiglio sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi generali e settoriali entro la seconda seduta ordinaria dell'anno successivo a quello di riferimento.

3. Esercita funzioni di promozione, di iniziativa, di attuazione degli indirizzi generali stabiliti dagli atti fondamentali del Consiglio.

4. Adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

5. Approva il regolamento per il suo funzionamento.

6. La Giunta è composta dal Sindaco e da sette Assessori, due dei quali possono essere esterni al Consiglio con esperienze professionali attinenti all'incarico, purché in possesso dei requisiti di candidatura, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

7. Gli Assessori non Consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

8. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

9. Nella composizione della Giunta è garantita la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi.

10. Il Sindaco nomina il Vicesindaco tra gli assessori consiglieri.

11. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva del Consiglio Comunale. Contemporaneamente alla revoca, il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi Assessori.

Art. 29

Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. Egli giura fedeltà alle leggi della Repubblica Italiana e alle norme del presente Statuto nella seduta di insediamento, dopo l'approvazione dell'atto deliberativo inerente eventuali ineleggibilità e/o incompatibilità a ricoprire la carica.

2. Il Sindaco ha come segno distintivo della propria carica una fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla; convoca e presiede la Giunta; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco ha la rappresentanza legale del Comune. La nomina del legale, con possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, promuovere davanti all'autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie, è rimessa alla competenza della giunta municipale.

4. Il Sindaco esercita direttamente, o può delegare a ciascun assessore, l'esercizio della rappresentanza del comune in tutte le funzioni politiche istituzionali.

5. La legge stabilisce le competenze del Sindaco, la durata del mandato, la mozione di sfiducia, i casi di dimissione, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso, le attribuzioni nei servizi di competenza statale.

6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.

7. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

8. Il Sindaco:

a) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge nonché dal presente Statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione Puglia, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e servizi pubblici nonché, d'intesa con i rispettivi responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive generali degli utenti;

c) indice i referendum comunali;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

9. Il Sindaco informa la Giunta ed il Consiglio Comunale delle richieste di stipula di accordi di programma pervenute dai soggetti abilitati e indica le determinazioni che ritiene di assumere in riferimento ad esse stipulandone, previo parere favorevole del Consiglio Comunale, le relative convenzioni.

10. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

11. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore anziano intendendo, per tale, il più anziano in età.

12. Il Sindaco può affidare agli Assessori, mediante delega, funzioni di sua competenza.

Art. 30

Linee programmatiche dell'azione di governo

1. Entro 60 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.
3. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
4. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri di bilancio.
5. Il Consiglio, qualora ritenga il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo,, indicando le linee di fondo da perseguire.

TITOLO IV

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 31

Principi generali amministrativi

1. L'attività amministrativa del Comune si informa al principio della programmazione.
2. Il Consiglio Comunale definisce, con regolamento, il diritto di accesso a tutti i cittadini.
3. La Giunta definisce, con regolamento, le procedure per rendere più spedito, più efficiente e più economico il procedimento di tutti gli atti amministrativi nell'interesse dei cittadini.
4. Agli organi di governo del Comune competono le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo mentre la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria è attribuita ai dirigenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di organizzazione.

Art. 32

Principi organizzativi

1. L'organizzazione generale degli Uffici e dei Servizi, disciplinata da apposito regolamento, garantisce una elevata flessibilità delle strutture e delle risorse umane e la individuazione delle relative disponibilità, anche in riferimento a ciascun tipo di procedimento amministrativo.
2. Per il perseguimento di particolari obiettivi, interventi e/o progetti ovvero allorché sia necessario associare una pluralità di competenze professionali, attitudini ed esperienze possono essere costituite strutture temporanee secondo le norme previste dal regolamento.
3. I dirigenti, nel rispetto delle professionalità dei dipendenti, organizzano il lavoro e la gestione delle risorse umane nelle materie di competenza, secondo criteri di efficienza, efficacia e correttezza amministrativa.

4. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, fra l'altro, la dotazione organica, le modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e modalità concorsuali, nonché criteri e modalità per l'attribuzione degli incarichi a Dirigenti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, delle collaborazioni esterne e per la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, anche avvalendosi di collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato di diritto privato, la cui durata non può eccedere quella del mandato elettivo del Sindaco in carica.

5. L'ordinamento degli uffici e dei servizi deve, altresì, assicurare l'integrazione del sistema informativo al fine di consentire la circolazione delle informazioni sia all'interno che all'esterno dell'ente, nonché la realizzazione, anche in associazione con altri enti, di un permanente sistema di formazione.

Art. 33

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato e revocato dal Sindaco con i criteri e le modalità stabilite dalle leggi.

2. Il Segretario Generale svolge funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico amministrativa per gli organi. Egli sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività, secondo le direttive del Sindaco.

3. Il Segretario Generale inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) esprime il parere di cui all'articolo 36 dello statuto, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
- c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

Art. 34

Il Vice Segretario

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vice segretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 35

Funzioni e responsabilità della Dirigenza

1. Sono attribuiti ai Dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo degli organi di governo medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e

valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

Art. 36

Pareti

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto ed inserito nella deliberazione il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, entro il termine previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi.

2. Il parere sfavorevole deve indicare, ove possibile i diversi strumenti e modalità che possano far conseguire all'amministrazione gli obiettivi prefissati nell'atto.

Art. 37

Direttive

1. Il Sindaco e la Giunta formulano in forma scritta le direttive ai dirigenti annualmente all'atto di attribuzione dei Piani Economici di Gestione. Le direttive inoltre sono espresse anche nel corso dell'anno per leggi o progetti sopraggiunti.

2. Le direttive e le scelte tecniche e amministrative dei Ministeri, dei Servizi della Regione, della Provincia e del Parco Nazionale del Gargano, che non siano espressioni o interpretazioni autentiche di leggi o giurisdizionalmente non acclamate, non costituiscono per l'Amministrazione comunale e per i Dirigenti, obbligo ad uniformarsi, salvo diverso avviso del Consiglio Comunale.

Art. 38

Tutela del cittadino per atti amministrativi di gestione

1. Chiunque presenti una istanza per il rilascio di un provvedimento autorizzatorio o concessorio può chiedere di essere sentito dal funzionario responsabile. Questi ha l'obbligo di sentire l'interessato prima che sia emesso il provvedimento. In caso di diniego della istanza è obbligo del Dirigente dare risposta motivata per iscritto nel termine fissato dal regolamento.

Art. 39

Tutela del cittadino per danni

1. Nell'adozione di provvedimenti che limitano i diritti dei cittadini e che possono causare danno grave e

ingiusto, il dirigente deve preventivamente informare l'amministrazione.

2. Gli amministratori, i responsabili di servizio, le ditte appaltatrici di opere e servizi che, nello svolgimento delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave accertati, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo. Il Comune può in tal caso corrispondere al terzo l'ammontare del danno e rivalersi nei confronti di chi lo ha cagionato.

Art. 40

Autotutela

1. Ogni cittadino può promuovere l'autotutela, che viene esercitata nei modi previsti dalla legge.

Art. 41

Gestione dei servizi pubblici

1. I servizi pubblici gestibili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione dei fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorso con altri soggetti pubblici e privati.

2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni del servizio o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali di rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal comune, qualora sia opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge;

g) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

Art. 42

Servizi locali

1. Il Consiglio comunale approva, con scadenza almeno triennale, il piano generale dei servizi pubblici erogati dal Comune. Il piano deve indicare l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione scelta previa valutazione comparativa per il suo esercizio, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi ed il piano finanziario d'investimento e gestione.

2. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta, anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale e agli altri servizi gestiti dal Comune.

3. Salvo che ciò non risulti possibile per motivi funzionali ed economici, il personale del Comune adibito a servizi per cui sia stata scelta una forma di gestione diversa da quella diretta, deve essere assegnato ai nuovi soggetti gestori.

4. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per la organizzazione dei servizi, dovranno essere previsti criteri di supporto e forme di raccordo fra il soggetto gestore e il Comune, idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

Art. 43

Istituzioni

1. Nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo il Consiglio comunale può costituire Istituzioni con dotazione di beni e di personale. La struttura organizzativa, le norme finanziarie e contabili, le forme di vigilanza e di verifica gestionale da parte dei competenti organi comunali e gli indirizzi vengono disciplinati da apposito regolamento da approvare contestualmente all'atto di costituzione.

Art. 44

Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

1. Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 45

Tutela del contribuente

1. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

2. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel funzionario responsabile del tributo.

3. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 46

Autonomia finanziaria e controllo di gestione

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria, il Comune determina i criteri e le tariffe relativi alla compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi che assicura. La determinazione delle tariffe, da effettuare in rapporto ai costi effettivi dei servizi, può prevedere livelli differenziati di compartecipazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

2. Il Bilancio annuale di previsione costituisce atto fondamentale della politica economica dell'Amministrazione Comunale. Esso viene reso noto ai cittadini mediante adeguati mezzi informativi. Al fine di permettere il controllo economico sulla gestione ed il controllo sulla efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.

3. Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi e di valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano, oltre al controllo dell'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati, con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.

Art. 47

Attività contrattuale

1. Il Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede, mediante contratti, agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite e agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del Responsabile del procedimento di spesa.

Art. 48

Revisori dei conti

1. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Collegio dei revisori dei Conti, individuandone le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Prevede, inoltre, meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi elettivi e burocratici del Comune ed i Revisori.

2. Il Regolamento di contabilità disciplina le cause di ineleggibilità all' Ufficio di Revisore in modo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza. Ne prevede, inoltre, le modalità di revoca e di decadenza, estendendo ai Revisori, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai Sindaci Revisori delle Società per azioni.

3. Sulla base dei criteri e delle metodologie previste dal Regolamento di contabilità i Revisori dei Conti riferiscono dei servizi e delle attività a cui sono preposti, con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi. Per specifici capitoli di bilancio particolarmente significativi per il valore programmatico che rivestono, indicati nel Regolamento di contabilità, i Dirigenti trasmettono semestralmente al Consiglio apposita scheda contenente la situazione aggiornata degli stessi con l'indicazione degli impegni assunti e dei programmi effettuati nel periodo considerato.

4. Il Collegio dei Revisori, nell'esercizio delle proprie funzioni, può disporre ispezioni, acquisire documenti, convocare gli impiegati del Comune o delle istituzioni che hanno l'obbligo di presentarsi e rispondere.

5. A richiesta del Consiglio Comunale o del Sindaco, i Revisori dei Conti partecipano e prendono la parola nel corso delle sedute del Consiglio.

6. Il Collegio dei Revisori, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

Art. 49

Tesoreria

1. Il comune ha un servizio di tesoreria.
2. Il regolamento di contabilità disciplina l'affidamento del servizio che deve essere effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica, le modalità di espletamento, le verifiche e i controlli.
3. Il servizio di Tesoreria non può essere oneroso per il Comune.

TITOLO VI REVISIONE STATUTARIA

Art. 50 Modifiche allo statuto

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. L'entrata in vigore di nuove leggi in materia di Ordinamento delle Autonomie Locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad esse conferite che enunciano espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile all'autonomia normativa del Comune comportano l'abrogazione delle norme del presente Statuto con esse incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua il presente Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

INDICE

TITOLO I PRINCIPI

- Art. 1 Lo Statuto
- Art. 2 Ruolo e funzioni del Comune
- Art. 3 Obiettivi prioritari
- Art. 4 Caratteristiche costitutive

TITOLO II INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

- Art. 5 Diritto all'informazione
- Art. 6 Diritti degli stranieri
- Art. 7 Albo Pretorio
- Art. 8 Conferenze Cittadine

- Art. 9 Iniziativa Popolare
- Art. 10 Referendum
- Art. 11 Limiti al referendum
- Art. 12 Organismi di partecipazione e consultazione
- Art. 13 Difensore civico
- Art. 14 Tutela dell'ospite

TITOLO III ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

- Art. 15 Organi del Comune
- Art. 16 Condizione giuridica degli Amministratori
- Art. 17 Il Consiglio Comunale
- Art. 18 Elezione, composizione e durata del Consiglio Comunale
- Art. 19 Dimissioni dalla carica di Consigliere
- Art. 20 Trasparenza delle spese elettorali
- Art. 21 Il Presidente del Consiglio
- Art. 22 Regolamenti Comunali
- Art. 23 Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale
- Art. 24 Il Consigliere Anziano
- Art. 25 I Gruppi Consiliari
- Art. 26 Conferenza dei Capi Gruppo
- Art. 27 Commissioni consiliari
- Art. 28 La Giunta Comunale
- Art. 29 Il Sindaco
- Art. 30 Linee programmatiche dell'azione di governo

TITOLO IV ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 31 Principi generali amministrativi
- Art. 32 Principi organizzativi
- Art. 33 Il Segretario Generale
- Art. 34 Il Vice Segretario
- Art. 35 Funzioni e responsabilità della Dirigenza
- Art. 36 Pareri
- Art. 37 Direttive
- Art. 38 Tutela del cittadino per atti amministrativi di gestione
- Art. 39 Tutela del cittadino per danni
- Art. 40 Autotutela
- Art. 41 Gestione dei servizi pubblici
- Art. 42 Servizi locali
- Art. 43 Istituzioni
- Art. 44 Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 45 Tutela del contribuente

Art. 46 Autonomia finanziaria e controllo di gestione

Art. 47 Attività contrattuale

Art. 48 Revisori dei conti

Art. 49 Tesoreria

TITOLO VI
REVISIONE STATUTARIA

Art. 50 Modifiche allo statuto